



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Via S. Ottavio, 20 – 10124 Torino – Tel. 011.670.3340 Fax 011.670.3233
Codice Fiscale 80088230018 – Partita IVA 02099550010

Decreto n. 20/2020
Prot. n. 456 del 21/02/2020

Scadenza termini: 30 marzo 2020 ore 12.00

PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI N. 4 TUTOR ORGANIZZATORI E N. 15 TUTOR COORDINATORI AI SENSI DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (LM-85 BIS) IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (SEDI DI TORINO-COLLEGNO E SAVIGLIANO)

IL DIRETTORE

- **Visto** lo Statuto dell'Università di Torino;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244" e in particolare l'art. 11;
- **Visto** il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 "Attuazione Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti";
- **Visto** il D.M. 8 novembre 2011, contenente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- **Visto** il contingente definito dal D.I. n. 210 del 22 marzo 2013;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione adottata in data 6 febbraio 2020 con la quale viene richiesta l'attivazione della presente procedura selettiva;
- **Valutato** ogni opportuno elemento;

DECRETA

ART. 1 Finalità

1. In applicazione della normativa citata in premessa, sono indette le procedure di selezione, per titoli e colloquio di valutazione, di cui all'art. 2, comma 5 e Tabella 2 del D.M. 8 novembre 2011 finalizzate alla individuazione di personale docente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria statali, da

utilizzare presso questo Dipartimento nell'ambito del Corso di laurea Magistrale (LM-85 bis) a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

2. Tale personale svolge compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche e in particolare il raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge e con i relativi insegnanti, denominati docenti tutor.

ART. 2

Procedure di selezione e numero dei posti

1. Le procedure di selezione di cui al presente avviso sono finalizzate all'individuazione di:

- Procedura a): n. **4** Tutor Organizzatori, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione di esonero totale);
- Procedura b): n. **15** Tutor Coordinatori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione di semiesonero)

per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione primaria (sedi di Torino-Collegno e Savigliano), sulla base della graduatoria che sarà predisposta. L'assegnazione di ciascun tutor organizzatore o coordinatore alla sede di Torino-Collegno o di Savigliano sarà definita in funzione delle esigenze di servizio.

Si precisa che il numero dei tutor previsti potrà variare in funzione delle conferme della disponibilità all'utilizzo dei tutor organizzatori e coordinatori in essere e della conferma alle richieste di proroga di un anno prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 7 del D.M. 249/2010).

ART. 3

Requisiti e condizioni generali di ammissione

1. Possono concorrere all'incarico di **tutor organizzatore** (posizione di esonero totale) i docenti e i dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda presso scuole dell'infanzia e primaria statali e all'incarico di **tutor coordinatore** (posizione di semiesonero) i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda presso scuole dell'infanzia e primaria statali. I candidati per entrambe le procedure devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova.
- 2) Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti. Accanto a ciascun ambito è indicato il punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6);

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (fino ad un massimo di punti 2);

c) esercizio della funzione di docente accogliente e/o docente accreditato ai sensi del D.M. 93 del 30 novembre 2012 nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 2);

- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (fino ad un massimo di 3 punti);
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6);
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (fino ad un massimo di punti 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino ad un massimo di punti 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in scienze dell'educazione (fino ad un massimo di punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (fino ad un massimo di punti 3);
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM enti accreditati dal Ministero (fino ad un massimo di punti 6);
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (fino ad un massimo di punti 6).

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante e-mail.

Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

ART. 4

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del 30 marzo 2020**.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modello allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, scaricabile ai seguenti indirizzi telematici: <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor).

La stessa deve essere scritta in modo chiaro, assolutamente leggibile e sottoscritta. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. La domanda deve essere, inoltre, corredata da **copia del documento di identità**, pena l'esclusione.

3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando sono tenuti a presentare domanda esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo: bandi.dfe@unito.it allegando i moduli unicamente in formato pdf e nell'oggetto dell'e-mail è necessario indicare "**BANDO n. 20/2020**".

4. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la/le procedura/e alla quale o alle quali intende concorrere. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

5. Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte in originale, quelle prive dei dati

anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questo Dipartimento oltre il termine di cui al comma 1.

6. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di selezione indette con il presente Decreto vengono pubblicate sui siti: <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor).

7. I candidati devono allegare alla domanda (Allegato A):

a) copia di un documento di identità;

b) elenco dettagliato dei titoli posseduti e delle pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione (allegato B);

c) le pubblicazioni indicate nell'allegato B;

d) curriculum vitae in formato europeo.

Verranno valutati esclusivamente i titoli e le pubblicazioni attinenti alla selezione e descritti in maniera chiara e dettagliata. Le pubblicazioni che non verranno prodotte, non verranno considerate.

8. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

9. Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito di posta elettronica da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, né per eventuali disguidi telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza, deve formulare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

a) la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;

b) per i docenti: di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova;

c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell'art. 3, comma 1, punto 2;

d) l'indicazione della **sede di preferenza** (Torino-Collegno o Savigliano).

2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

3. Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 6

Prove d'esame e valutazione dei titoli

1. Le prove hanno luogo a Torino presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione- Via Gaudenzio Ferrari 9 - 10124 Torino oppure corso San Maurizio 31/A – 10124 Torino. Il calendario delle prove e la sede delle stesse verranno comunicate sui siti: <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor), tra la data di scadenza del bando e il 25 giugno.
2. Esse sono indirizzate a saggiare, sulla base delle competenze professionali del candidato, la preparazione culturale, le capacità didattico-formative, organizzative, relazionali, la consapevolezza in merito al ruolo tutoriale rilevanti per le funzioni richieste con particolare attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche, e consistono:
 - nella valutazione dei titoli presentati;
 - in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali; le capacità di organizzazione, di relazione con le autorità scolastiche, di relazione e collaborazione con i docenti accoglienti (tutor d'aula); di collaborazione all'interno del CdL; la consapevolezza della funzione, degli obiettivi e dei contenuti del tirocinio nel quadro del progetto formativo complessivo del CdL e la coerenza del progetto di lavoro dei candidati in rapporto a tali aspetti; le competenze nelle metodologie di lavoro tutoriale (in riferimento al tirocinio diretto ed indiretto) e nella relazione con gli studenti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e coordinatore.
3. Il punteggio massimo attribuibile complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:
 - 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;
 - 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.
4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio di valutazione.
5. Le tipologie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle stesse, il numero massimo di punti attribuibile, sono definiti dall'allegato A - Tabella 2 del D.M. 8 novembre 2011 e riportati all'art. 3.
6. Il risultato della valutazione dei titoli è immediatamente reso noto agli interessati mediante affissione di apposito avviso all'Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor).
7. Per ciascuna procedura di selezione, sono ammessi al colloquio di valutazione, in numero non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, i candidati identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.
8. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione e la data e la sede di svolgimento del colloquio saranno affissi all'Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
9. Per essere ammessi a sostenere i colloqui di valutazione i candidati debbono essere muniti di documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità debbono, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
10. Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.
11. L'elenco dei candidati esaminati e risultati idonei è affisso all'Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor).

ART. 7

Calendario del colloquio di valutazione

1. I candidati ammessi al colloquio secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 8, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d'esame sopra indicata.
-

2. L'assenza dei candidati alle prove è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.

3. Tutte le informazioni relative alle date ed agli orari ed alla sede in cui hanno luogo le prove orali sono pubblicate sul sito <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor).

ART. 8
Commissione di valutazione
Formazione ed approvazione delle graduatorie
Utilizzazione delle graduatorie

1. La Commissione di valutazione, nominata con successivo provvedimento dalla competente autorità accademica, è così composta:

- dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, o da altro membro del Consiglio, quale Presidente della Commissione;
- da 2 docenti universitari di I o II fascia designati dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione;
- da 1 rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;
- da 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo appartenente all'Università degli studi di Torino, con funzioni di segretario.

2. Espletati la valutazione dei titoli e il colloquio di valutazione, la commissione forma, per ciascuna procedura di selezione, la graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.

3. Le graduatorie delle procedure di selezione sono approvate con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione.

4. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, in relazione ai posti disponibili, che potranno variare in funzione delle conferme della disponibilità all'utilizzo dei tutor organizzatori e coordinatori in essere e della conferma alle richieste di proroga di un anno prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 7 del D.M. 249/2010). Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione **si riserva di proporre una sede diversa da quella per la quale i vincitori hanno espresso preferenza in sede di presentazione della domanda in base agli esiti della selezione e alle esigenze del servizio.**

5. Le graduatorie sono pubblicate mediante affissione all' Albo del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione <https://www.dfe.unito.it/> alla voce Bandi esterni oppure www.unito.it (alla voce Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare con docente o ricercatore – Attività di tutor).

Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

6. Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione si riserva la facoltà di procedere nella graduatoria in caso di mancata presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia all'utilizzazione, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.

Per quanto concerne la **procedura a) tutor organizzatori**, la **graduatoria di merito** ha validità di due anni (**a.a. 2020/2021 e a.a. 2021/2022**), e vi si potrà attingere anche per eventuali sostituzioni o surroghe.

Per quanto concerne la procedura b) tutor coordinatori, la **graduatoria di merito** ha validità annuale

(a.a. 2020/2021), e vi si potrà attingere anche per eventuali sostituzioni o surroghe.

ART. 9 Utilizzazione dei vincitori

1. Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione trasmette il decreto di approvazione degli atti all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per gli adempimenti di competenza dello stesso. Tale decreto, per quanto riguarda le procedure per il collocamento in esonero totale, è altresì trasmesso al MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico, ai sensi del D. M. n. 249, del 10.9.2010.

2. L'utilizzazione dei vincitori ha validità quadriennale, fatto salvo il giudizio positivo ottenuto dal tutor nella valutazione annuale e l'annuale dichiarazione di disponibilità all'utilizzo (ai sensi del D. M. n. 249, del 10.9.2010), ed è prorogabile solo per un ulteriore anno.

Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dagli organismi preposti al Corso di Laurea, a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro e dovranno essere svolte secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010. Rientra tra i compiti dei tutor coordinatori, partecipare, sotto la direzione dei docenti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, insieme ai colleghi tutor organizzatori, alla progettazione, alla programmazione ed al coordinamento dei contenuti e dei metodi delle attività di tirocinio (piano programmatico generale del tirocinio), nonché alle riunioni di verifica e di valutazione intermedie e finali delle stesse attività e alla formazione e ai seminari promossi dal corso di studi e dalla commissione tirocinio.

3. L'attribuzione delle utilizzazioni è stabilita da questa Università in correlazione al numero di studenti frequentanti il corso di laurea e per la sostituzione del personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.

3. Le funzioni legate al tirocinio si svolgeranno nell'intero territorio regionale e presso le sedi di Torino, Collegno e Savigliano. Le attività di progettazione, programmazione, coordinamento e le riunioni di verifica intermedia e finale (in plenaria) si terranno presso la sede di Torino, Collegno o Savigliano in base alle esigenze specifiche di servizio.

4. Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di servizio alla sede universitaria, non sono a carico del Bilancio di questa Università.

ART. 10 Orario di servizio

1. Per la posizione di semiesonero (tutor coordinatori), l'orario di servizio da effettuare presso l'Università è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. dell'8.11.2011, Gazzetta Ufficiale n. 117 serie generale del 21.5.2012. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

2. Per la posizione di esonero totale (tutor organizzatori), l'orario di servizio da effettuare presso l'Università è di 36 ore settimanali comprensivo della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari.

ART. 12 Informazioni sul trattamento dei dati personali

Si informa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali che i dati personali conferiti dai candidati (nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale) saranno trattati per le finalità istituzionali di didattica dall'Università degli studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in via Verdi, 8 - 10124 - Torino (dati di contatto: mail: rettore@unito.it indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it); contatto telefonico centralino 011 670.6111

Il Responsabile pro tempore per la Protezione dei Dati Personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO), il prof. Sergio Foà è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it.

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla legge 240 del 2010.

I dati sono trattati, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, da soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sotto la diretta responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili esterni al trattamento di dati personali che abbiano stipulato specifici accordi, contratti, convenzioni o protocolli d'intesa con il titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le tipologie es. Edisu, MIUR, enti bancari, Agenzia delle Entrate, regione etc.).

Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati on line nella sezione: "Amministrazione Trasparente" in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 "Testo unico in materia di trasparenza amministrativa" e s.m.i.

L'Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle procedure concorsuali, di eventuali fornitori designati quali Responsabili Esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata all'interno della sezione Privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud di Google LLC). Google aderisce al privacy shield.

I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per l'espletamento della procedura e successivamente nel rispetto degli obblighi di archiviazione per i documenti pubblici imposti dalla normativa vigente in materia.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it.

L'interessato (soggetto cui si riferiscono i dati) può far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.dfe@unito.it.

ART. 13

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia di procedure selettive pubbliche.

Torino, 24.02.2020

F.to IL DIRETTORE DEL DFE
Prof. Gianluca CUOZZO

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.”
